



PRESIDENZA REGIONALE

Circoli Sardi in Friuli Venezia Giulia

Via delle Scuole, 13

33100 UDINE

Iscrizione Registro Regionale F.V.G. delle associazioni di promozione sociale n. 113

C.F. 80017980303

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CIRCOLI SARDI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

A norma dell'articolo n° 18 della Costituzione Italiana e degli articoli del Codice Civile, del D. Lgs. N° 460/1997, della Legge n° 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CIRCOLI SARDI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA

(Più semplicemente) Nel proseguo denominata “ASSOCIAZIONE REGIONALE”

con sede sociale e legale presso il “CIRCOLO” di iscrizione del Presidente Regionale.

Il Circolo è un'associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL' "ASSOCIAZIONE REGIONALE"

Oggetto esclusivo dell'Associazione Regionale:

- promuovere e gestire attività d'utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti di Associati e di terzi...;
- sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali e di prevenzione sanitaria;
- promuovere e gestire corsi formativi;
- valorizzare tutte quelle iniziative (che sono in grado di esprimere) atte a produrre atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;
- fare delle sue sedi un punto di riferimento e di incontro dei Sardi che sono o arrivano in Regione per rinsaldare i vincoli di solidarietà fra correghionali.

Per raggiungere le proprie finalità e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, l'Associazione Regionale si articola ed opera attraverso i Circoli di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine e potrà creare, se ritenute necessarie, ulteriori strutture proprie.

L'Associazione Regionale potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

L'Associazione Regionale ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale – le Istituzioni Pubbliche, gli Enti Locali, **le organizzazioni sindacali** - e con quelle culturali, turistiche, ambientaliste e **le associazioni** sportive – partecipando e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo, della tutela dell'ambiente e dello sport.

L'Associazione Regionale non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, l'Associazione Regionale si propone di:

- salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali, folcloristici della Sardegna;
- promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna;
- svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della risorsa Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei Sardi e della Sardegna;
- perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE

L'Associazione Regionale è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dall'Associazione Regionale e dai Circoli nella loro autonomia sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, l'Associazione Regionale agisce in stretta collaborazione ed unità d'intenti con la F.A.S.I. (Federazione Associazione Sardi in Italia), alla cui Federazione dà adesione formale.

L'Associazione Regionale accetta e rispetta lo Statuto Sociale della FASI e il relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4 - SOCI DELL' ASSOCIAZIONE REGIONALE

Possono essere Soci **del Circolo dell'Associazione** tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

I soci si distinguono in:

Soci Fondatori: rientrano in tale categoria i firmatari dell'atto costitutivo.

Soci Benemeriti: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.

Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda, secondo la procedura richiesta e definita dall'Associazione Regionale stessa, siano stati accolti come tali.

Fra i Soci Ordinari acquistano particolare rilevanza coloro per i quali l'Associazione Regionale è idealmente nata e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale sarda sull'emigrazione (legge n° 7 del 15 gennaio 1991 e successive modifiche):

- coloro che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori dal territorio regionale, nonché i loro coniugi;
- i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano un ascendente di origine sarda, nonché i loro coniugi.

A questa categoria di soci, definiti dalla citata legge n° 7/91 della Regione Autonoma della Sardegna, è riservato il diritto di voto attivo e passivo; è riservato loro di eleggere e di essere eletti, cioè è riservato il ruolo di amministratori dell'Associazione Regionale e dei Circoli nella quale l'Associazione è organizzata.

Ai Soci Ordinari, “non sardi” è riservato il voto attivo e passivo nella misura del 20% **arrotondata per eccesso** dei componenti il Direttivo Regionale; uguale percentuale deve essere garantita nei Circoli. Nell'intento di garantire anche a loro una giusta rappresentanza, sarà predisposta, in occasione del rinnovo delle cariche direttive, una lista dei “soci non sardi”, e saranno eletti da tutti gli iscritti, **in numero non superiore a tre membri effettivi all'interno del Consiglio Direttivo; verranno eletti anche tre supplenti che, secondo la graduatoria delle preferenze ottenute, subentreranno in caso di dimissioni o decadenza dei consiglieri effettivi eletti.**

La domanda di ammissione al Circolo dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio, nonché l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci ordinari sardi e “non sardi”, quest'ultimi nel limite **(del numero sopra indicato.) della percentuale sopra indicata purché in regola con la quota associativa relativa all'anno delle elezioni.**

I Soci Ordinari sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale;
- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci possono essere sospesi o radiati dall'Associazione Regionale per i seguenti motivi:

1. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e ai Regolamenti interni nonché alle delibere adottate dagli Organi sociali;
2. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo, per due anni consecutivi;
3. qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali al Circolo;
4. per dimissioni esplicite, quando il Consiglio Direttivo del Circolo abbia preso atto della dichiarazione scritta del Socio;
5. **Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio iscritto che:**

A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dello statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione Regionale;

B) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione. (Si riporta da pagina 6)

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato, proporzionato e notificato tramite lettera. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Regionale, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

ARTICOLO 5 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE REGIONALE E DEI CIRCOLI

Gli Organi dell'Associazione Regionale sono:

- a) L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI;
- b) IL PRESIDENTE;
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
- d) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- e) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
- f) L'ASSEMBLEA DEL CIRCOLO
- g) IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
- h) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO

ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI

L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI è composta da tutti i Soci **Fondatori e i Soci Ordinari** con diritto di voto.

Saranno invitati all'Assemblea anche i Soci Benemeriti ma senza diritto di voto.

L'Assemblea Regionale:

- approva annualmente il rendiconto economico, preventivo, consuntivo e quello patrimoniale, così come puntualizzato all'articolo specifico;
- approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
- discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento adottato;
- elegge, a scrutinio segreto, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci Revisori. Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà + 1 degli eligendi;
- delibera l'importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
- decide sugli eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- approva le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste all'art. 17.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

a seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo prima di due ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea **ordinaria** è convocata dal Presidente di norma (**due volte**) **una volta** all'anno (per l'approvazione programma-rendiconto e bilancio), di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea **straordinaria** è convocata dal Presidente o su richiesta motivata di almeno i 1/3 (**dell'Assemblea**) **dei soci in regola con la quota associativa** o su

richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno 7 giorni prima mediante lettera e/o fax specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro verbali. Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei soci presenti.

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Il Presidente, convoca, entro 20 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche.

ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE, è costituito da un numero di componenti variabile da 11 a 17 membri, compresi il Presidente Regionale, i Presidenti dei Circoli, **dai Soci Sardi eletti dai Circoli in proporzione ai numeri dei Soci e dai rappresentanti dei Soci Ordinari "non sardi" eletti dall'Assemblea.**

Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale anche i Presidenti Regionali cessati dall'incarico.

Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature. (Riattivare coordinamento donne e giovani)

Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.

Le modalità per le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi dell'attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- definisce i regolamenti degli organi sociali in cui si articola il Circolo;
- adotta, previo parere del Collegio dei Probiviri, eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
- predispose il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile ed occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;
- stabilisce le quote associative da sottoporre all'assemblea dei soci;
- su proposta del Presidente elegge il Presidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) della sua nomina.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando, per qualsiasi motivo, decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vice Presidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma dal Presidente per lo meno una volta ogni due mesi, ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente stesso o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea dei Soci in regola con la quota associativa o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece, la riunione e dal Segretario. I verbali verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge su proposta del Presidente al suo interno un Vicepresidente Vicario.

Il Presidente Regionale a sua volta nomina un Segretario e un Tesoriere di sua fiducia. Il Tesoriere potrebbe essere persona esterna al Consiglio Direttivo Regionale(.) e in quanto tale ha diritto di partecipare al Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che siano interessati alle attività del Circolo aventi finalità di lucro.

Non possono essere eletti nei vari organi direttivi più di due parenti di primo e secondo grado.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è il rappresentante legale dell'Associazione Regionale e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati.

Il Presidente:

- nomina un Segretario e un Tesoriere di sua fiducia. Il Tesoriere potrebbe essere persona esterna al Consiglio Direttivo Regionale (.) e in quanto tale ha diritto di partecipare al Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può essere eletto per più di (due) tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato dal Direttivo in carica, previa motivata e circostanziata richiesta, e anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Direttivo Regionale.

Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

FATTI SANZIONABILI: sono indicati in coda all'articolo 4. Si procede disciplinarmente nei confronti del socio iscritto che:

A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dello statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione Regionale;

B) tenga comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione. (Si riporta a pagina 3)

ARTICOLO 10 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI è composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi) ed elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea Regionale anche fra non Soci e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Collegio dei Revisori:

- (spetta ad esso il controllo e la verifica) controlla e verifica sulla regolare tenuta della contabilità sia per la struttura **Regionale** che per i **Circoli**. Potrà procedere ad atti di ispezione sulla tenuta della contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità;
- esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

ARTICOLO 11 - NORME PER L'ASSEMBLEA DEI CIRCOLI

L'Assemblea del Circolo è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento del contributo annuale, si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 gennaio, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo del Circolo.

Spetta all'Assemblea del Circolo:

- l'elezione del Presidente del Circolo;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo del Circolo;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo annuale del Circolo, con eventuali proposte, da sottoporre al controllo del Consiglio Direttivo Regionale;

- la determinazione di eventuali contributi aggiuntivi al contributo annuale determinato dall'Assemblea Regionale dei Soci.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI CIRCOLO

Il Consiglio Direttivo di Circolo è composto da un minimo di sette membri sino a cento, da undici sino a centocinquanta, da tredici oltre centocinquanta iscritti al Circolo, in regola con il versamento del contributo annuale nell'anno precedente le elezioni,

Spetta ad esso:

1. deliberare sulle proposte al bilancio regionale e sui bilanci del Circolo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Circolo;
2. programmare ed attuare tutta l'attività del Circolo in armonia alle norme statutarie e ai deliberati delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Regionale;
3. giudicare sulle domande d'iscrizione all'Associazione a norma dell'articolo 4;
4. i Membri del Consiglio Direttivo del Circolo durano in carica **tre anni**;
5. **designare i Membri, al proprio interno, che andranno a far parte del Consiglio Direttivo Regionale, nella misura di uno ogni sessanta iscritti o frazione superiore a trentacinque.**

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DEL CIRCOLO

Spetta al Presidente del Circolo l'organizzazione ed il coordinamento di tutta l'attività del Circolo, la tenuta dei libri contabili, della contabilità ed dei documenti del Circolo e la rappresentanza di esso.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può affidare particolari compiti, tra quelli spettantigli, a singoli Consiglieri, compresi i membri del Consiglio Direttivo Regionale, che ne assumeranno la responsabilità, e nominare un vice Presidente che lo sostituisca nei casi di sua temporanea assenza. Di tale decisione ne darà comunicazione al Presidente Regionale, che ne informerà il Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente dura in carica **tre anni**

ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI, DECADENZA C.D.C.

Tutte le deliberazioni degli Organi Regionali devono essere trasmesse ai Circoli, mentre quelle degli organi dei Circoli devono essere trasmesse al Presidente **del Consiglio Direttivo Regionale**, per opportuna conoscenza.

Copia delle deliberazioni sia degli Organi Regionali che degli Organi dei Circoli deve essere esposta, per un congruo periodo di tempo, nei locali dei Circoli aperti ai Soci.

Eventuali conflitti di competenza tra Organi Regionali e Organi di Circolo devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Spetta al Presidente dell'Associazione Regionale, nel caso di **decadenza**, da qualsiasi motivo originata, di un Consiglio Direttivo di Circolo, se entro un mese dal verificarsi dell'evento non viene convocata la relativa Assemblea per procedere a nuove elezioni, assumere, direttamente o attraverso altro Socio di sua fiducia, l'amministrazione del Circolo e di convocare entro i due mesi successivi, l'Assemblea del Circolo per procedere a nuove elezioni.

ARTICOLO 15 - PROROGA MANDATO AMMINISTRATORI

Tutte le cariche che venissero a cessare nel mese di dicembre sono prorogate fino alla prima Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 16 - APPLICAZIONE NORME

Agli organi dei Circoli si applicano, in quanto non diversamente previsto nella norma specifica, le norme relative agli Organi Regionali corrispondenti.

ARTICOLO 17 - DIMISSIONE SOCI

I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.

ARTICOLO 18 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione Regionale è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge vigente in materia. Le sue componenti sono in carico ai singoli Circoli, fermo restando che il Circolo che esprime il Presidente Regionale metterà a disposizione dello stesso quanto gli necessita per l'espletamento delle sue funzioni e di quelle del Consiglio Direttivo Regionale.

ARTICOLO 19 - RISORSE ECONOMICHE

Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative, contributi dei soci, contributi dei privati;
- b) contributi della Regione Sardegna, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti, introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I Circoli, nel rispetto delle direttive generali del Consiglio Direttivo Regionale e sotto il suo controllo, hanno ampia autonomia gestionale. Essi dispongono dei contributi specificatamente indirizzati, dei proventi da essi realizzati, nonché di una quota parte dei contributi indirizzati all'Associazione Regionale, purché non finalizzati alla realizzazione di specifico programma Regionale, quota in parte fissa e in parte proporzionata al numero degli iscritti al Circolo in regola

con il versamento del contributo annuale. E' attribuita al Presidente Regionale una quota di contributi ordinari della Regione Sardegna e di altri Enti Pubblici per le spese necessarie alla sua funzionalità e a quella del Consiglio Direttivo Regionale, nella misura che verrà stabilita dal Regolamento di attuazione.

L'Assemblea Regionale può deliberare ulteriori contributi a carico dei Circoli, a fronte di servizi resi agli stessi in forma centralizzata.

Le rendite di beni mobili o immobili non potranno essere investite in forme che prevedano la corresponsione di utili.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutarie previste.

ARTICOLO 20 - FONDO REGIONALE DI RISERVA E SOLIDARIETA'

E' costituito un fondo Regionale di riserva e solidarietà, utile a far fronte a straordinarie necessità dell'Associazione Regionale, dei Circoli o di singoli Soci.

Esso è amministrato dal Consiglio Direttivo Regionale ed è alimentato dai contributi annualmente versati allo scopo dai Circoli e dalle economie realizzate, anno per anno, dal Presidente Regionale nella gestione dei fondi messi a disposizione.

ARTICOLO 21 - L'ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Regionale redige il rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (aprile) marzo successivo (o nella data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna). Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 22 - IL RENDICONTO

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo Regionale, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili.

ARTICOLO 23 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente e/o il tesoriere.

ARTICOLO 24 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato o della Regione Sardegna è competente il Consiglio Direttivo Regionale.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE E DEL CIRCOLO

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione Regionale, il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, a fini di utilità sociale alla FASI o a strutture sociali similari operanti nel settore tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

ARTICOLO 26 - ENTRATA IN VIGORE

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Tolmezzo, 25 marzo 2007

La commissione

Giommaria Carboni
Maria Concetta Marceddu
Salvatore Satta